

## **Deliberazione 28 maggio 2009 – ARG/gas 64/09**

### **Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 maggio 2009

### **Visti:**

- la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 settembre 2006 (di seguito: decreto ministeriale 29 settembre 2006);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 aprile 1999, n. 52/99;
- la deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 195/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/02);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 10/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 10/07);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione n. 79/07);

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2007, n. 208/07 (di seguito: deliberazione n. 208/07);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008, ARG/gas 52/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 52/08);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2008, ARG/gas 100/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 100/08);
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 128/08);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2008, ARG/gas 141/08;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012 (TUDG), relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/gas 193/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/08);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2009, ARG/gas 40/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/09);
- il documento per la consultazione 28 maggio 2008, DCO 14/08, “Revisione dei meccanismi di tutela dei clienti finali nel mercato al dettaglio del gas naturale e criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura” (di seguito: DCO 14/08);
- il documento per la consultazione 1 aprile 2009, DCO 5/09, “Testo integrato dell’attività di vendita al dettaglio del gas naturale: meccanismi di tutela dei clienti finali e criteri per il calcolo e l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura” (di seguito: DCO 5/09).

**Considerato che:**

- l’articolo 3 della Direttiva 2003/55/CE prevede, tra l’altro, che gli Stati membri, nell’interesse economico generale:
  - possano imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture;
  - adottino le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurino in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l’interruzione delle forniture;
  - possano designare un fornitore di ultima istanza per i clienti allacciati alla rete del gas;
  - provvedano affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore;
- l’articolo 1, comma 3, della legge n. 125/07 ha previsto che l’Autorità definisca transitoriamente prezzi di riferimento per le forniture di gas naturale ai clienti domestici, che le imprese di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali; e che il medesimo comma ha altresì fatti salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità a

tutela dei diritti degli utenti (clienti finali) anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta;

- le previsioni richiamate al precedente punto hanno confermato l'assetto delle tutele già definito dall'Autorità, articolato in:
  - una tutela c.d. di categoria, consistente nell'obbligo, posto in capo a ciascun esercente la vendita, di offrire a tutti i clienti finali domestici con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, unitamente ad altre proposte dal medesimo esercente definite, le condizioni economiche stabilite dall'Autorità (comma 1.3 della deliberazione n. 207/02 e comma 6.1 della deliberazione n. 134/06);
  - una tutela c.d. individuale, che consiste in un obbligo, posto in capo all'esercente la vendita controparte di contratti di fornitura, in essere alla data del 31 dicembre 2002, con un cliente finale servito nell'ambito del mercato vincolato (indipendentemente dalla dimensione del cliente e della tipologia di utilizzo), di continuare ad applicare le condizioni economiche di fornitura stabilite dall'Autorità, fintanto che il cliente finale non abbia concluso un nuovo contratto sul mercato libero (comma 1.1 della deliberazione n. 207/02);
- l'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04 ha stabilito che, al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete con consumi inferiori o pari a 200.000 Smc/annui i quali, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas, l'Autorità provveda a individuare, mediante procedure a evidenza pubblica, una o più imprese di vendita del gas che si impegnino ad effettuare detta fornitura nelle indicate aree geografiche (di seguito: fornitore di ultima istanza o FUI);
- l'articolo 1, comma 47, della legge n. 239/04 ha stabilito che la fornitura di gas naturale di cui al precedente alinea sia effettuata, a condizioni di mercato, dalle imprese individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della medesima legge, in base ad indirizzi stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico), sentita l'Autorità;
- con il decreto ministeriale 29 settembre 2006 il Ministro dello Sviluppo Economico, tra l'altro:
  - ha emanato indirizzi all'Autorità per lo svolgimento delle sopramenzionate procedure ad evidenza pubblica, nonché alle imprese individuate quali fornitori di ultima istanza;
  - ha rinviato a successivo decreto la definizione delle modalità per l'individuazione e lo svolgimento delle attività di fornitura di gas naturale nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato il mercato concorrenziale del gas, ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge n. 239/04;
- con la deliberazione n. 10/07 l'Autorità ha definito le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FUI per i clienti finali di gas naturale allacciati alla rete che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti della loro volontà;

- con la deliberazione n. 138/03 l'Autorità ha definito, tra l'altro, i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali;
- il comma 7.1 della deliberazione n. 138/03 ha previsto che la parte relativa al costo della materia prima gas delle condizioni economiche di fornitura fosse aggiornata sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione n. 195/02;
- con la deliberazione n. 134/06, come recepita e modificata dalla deliberazione n. 79/07, a fronte di un imprevedibile e persistente aumento delle quotazioni dei prodotti energetici non adeguatamente intercettato dalle allora vigenti modalità di aggiornamento, l'Autorità ha, tra l'altro, integrato e modificato, con effetto dall'1 luglio 2006 sino al 30 giugno 2008, le modalità di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui alla deliberazione n. 195/02, prevedendo, in particolare:
  - l'introduzione di un corrispettivo aggiuntivo in forma fissa (QF) all'interno del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 138/03 (comma 1.3.1, lettera a);
  - l'integrazione degli intervalli di applicazione del parametro  $\alpha$  (che garantiva variazioni della componente materia prima ridotte ad un valore pari al 75% qualora le quotazioni medie del Brent ricadessero al di fuori dell'intervallo compreso tra 20 e 35 \$/barile), con l'introduzione di un ulteriore parametro  $\beta$  che porta al 95% la variazione della componente materia prima, per medie del Brent maggiori o uguali a 60 \$/barile (comma 1.3.1, lettera b);
  - la verifica, da compiere entro lo stesso 30 giugno 2008, delle condizioni per l'estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni di cui ai due precedenti alinea (comma 1.3.2);
- con la deliberazione n. 208/07, al fine di dare completa attuazione alla legge n. 125/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per la riforma organica dell'attuale assetto delle tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali, prospettando i primi orientamenti in tal senso con il documento per la consultazione n. 14/08;
- con la deliberazione ARG/gas 52/08, l'Autorità ha prorogato al 30 settembre 2008 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 195/02, prevedendo che la verifica delle condizioni per l'eventuale ulteriore proroga dell'applicazione delle predette disposizioni fosse effettuata nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione n. 208/07;
- con la deliberazione ARG/gas 100/08 l'Autorità:
  - ha accolto alcune esigenze emerse nell'ambito DCO 14/08, conferendo mandato al Direttore della Direzione Mercati di istituire un gruppo di lavoro (di seguito: gruppo di lavoro), composto anche da rappresentanti degli esercenti la vendita al dettaglio e all'ingrosso, al fine di svolgere i necessari approfondimenti;
  - ha prorogato al 30 settembre 2009 il periodo di applicazione del comma 1.3.1, lettere a) e b), della deliberazione n. 195/02;
- nell'ambito delle attività del citato gruppo di lavoro sono state illustrate le principali linee di intervento dell'Autorità in merito alla riforma delle tutele dei clienti finali, ai criteri per il calcolo e l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura; e che è stato posto rilievo altresì all'obiettivo di

pervenire all'adozione di un testo integrato che raccolga tutte le disposizioni in materia di servizio di vendita di gas;

- con la deliberazione n. ARG/gas 40/09, l'Autorità ha, tra l'altro, modificato transitoriamente i criteri di calcolo dell'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$ , di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della deliberazione n. 195/02, nelle more di una revisione complessiva dei criteri di calcolo della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI);
- per quanto riguarda la riforma dell'assetto delle tutele, con il DCO 5/09, l'Autorità ha evidenziato l'intenzione di:
  - precisare i criteri di definizione e le modalità di individuazione dei clienti finali domestici, che hanno diritto a beneficiare della tutela di categoria di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07 (di seguito: servizio di tutela);
  - mantenere, anche per il servizio di tutela, il limite di applicazione della tutela di categoria ai clienti domestici con consumo inferiore a 200.000 Smc/anno;
  - rimuovere la tutela individuale, con effetto dall'1 ottobre 2009, e conseguentemente predisporre modalità di comunicazione ai clienti finali interessati, al fine di garantire ai medesimi clienti scelte consapevoli nel libero mercato;
  - introdurre uno specifico regime che assicuri la continuità della fornitura anche ai clienti finali che ad oggi non hanno titolo a beneficiare del FUI (di seguito: salvaguardia gas);
  - definire un quadro certo delle responsabilità, nei casi in cui il cliente finale preleva gas dal sistema nazionale in assenza di un venditore e per il quale sia impossibile l'intervento del FUI o dell'esercente la salvaguardia gas;
- con il DCO 5/09 l'Autorità ha inoltre formulato alcune ipotesi circa la definizione e l'aggiornamento delle condizioni economiche relative al servizio di tutela;
- in particolare, con riferimento alla CCI, l'Autorità ha ipotizzato:
  - una più chiara definizione di tale componente, articolata in una quota fissa ed una quota variabile;
  - una semplificazione del vigente algoritmo di aggiornamento della quota variabile della CCI, individuando uno scenario energetico di riferimento (di seguito: "dominio") all'interno del quale tale algoritmo produce i suoi effetti;
  - una modifica del paniere di riferimento legata alla sostituzione delle quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.2 pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, con le quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.1, in ragione della ormai scarsa liquidità delle prime, come evidenziato nella deliberazione ARG/gas 40/09;
- con riferimento alle componenti relative al servizio di trasporto e di stoccaggio è stata sviluppata l'ipotesi di:
  - calcolare, mantenendo i criteri vigenti, le componenti relative al servizio di trasporto in relazione ai nuovi ambiti tariffari introdotti dal RTGD o, in alternativa, di mantenere i valori ad oggi vigenti fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe previste per il terzo periodo di regolazione del trasporto gas;

- mantenere le modalità di determinazione dei livelli e dell'articolazione vigenti per la componente relativa al servizio di stoccaggio;
- con riferimento alla componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio le ipotesi di modifica delineate hanno riguardato:
  - la revisione del livello dei costi riconosciuti, determinato sulla base delle informazioni trasmesse dagli esercenti l'attività di vendita, dalla valutazione relativa alla variazione dei costi sostenuti derivante dalle modifiche introdotte dalla regolazione, sia in termini di attività aggiuntive a carico degli esercenti, sia in termini di attività affidate in via esclusiva a soggetti diversi dagli esercenti stessi, e dal riconoscimento, in analogia a quanto avvenuto nel settore elettrico, degli oneri derivanti dalla svalutazione dei crediti dovuti a fenomeni di morosità dei clienti finali;
  - l'introduzione di una validità biennale della componente determinata;
  - la nuova articolazione della componente, unica a livello nazionale, con la previsione di una quota fissa e di quote variabili determinate sulla base dei medesimi scaglioni di consumo previsti per la tariffa di distribuzione ed in modo tale da contemperare gli obiettivi di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi e di garanzia di remunerazione degli esercenti;
  - la possibilità di prevedere delle forme di differenziazione per ambito tariffario, al fine di garantire a tutti gli esercenti il servizio una corretta remunerazione in relazione ai consumi specifici di ciascun ambito;
- i predetti orientamenti sono stati illustrati e chiariti nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro, nonché attraverso un incontro specifico con le associazioni di categoria rappresentanti gli interessi delle piccole e medie imprese.

**Considerato che:**

- la deliberazione n. 173/04 ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe di fornitura di gas diversi da gas naturale per il secondo periodo di regolazione (1 ottobre 2004-30 settembre 2008);
- la deliberazione ARG/gas 128/08 ha prorogato per il periodo 1 ottobre 2008 – 31 dicembre 2008 la validità delle proposte tariffarie per la distribuzione di gas naturale e di gas diversi dal naturale approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
- la deliberazione ARG/gas 193/08 ha rimandato a successivo provvedimento la revisione della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio relativa ai gas diversi (QVD) e prorogato, fino a quella data, i valori applicati per l'anno termico 2007-2008.

**Considerato inoltre che** dalle osservazioni pervenute al DCO 5/09 è emerso quanto segue:

- una generale condivisione dell'esigenza di adottare in un unico testo la disciplina del servizio di vendita al dettaglio del gas naturale e dei gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane;
- con riferimento alla prospettata riforma dell'assetto dei regimi di tutela:

- è stata evidenziata l'esigenza di precisare la definizione della categoria di cliente finale domestico, ipotizzata nella consultazione, al fine di evitare che possano ricadere nella definizione anche i soggetti che erogano servizi energetici (ad esempio il c.d. servizio di gestione calore), oppure siti industriali che utilizzano il gas in cicli produttivi cui sia però associata anche una unità abitativa;
- è stato rilevato che le procedure di identificazione del cliente domestico rischiano di essere particolarmente onerose, anche in considerazione dell'esperienza maturata nell'applicazione di analoghi interventi di regolazione, in cui sono stati registrati dei bassi tassi di risposta da parte dei clienti finali;
- alcune associazioni di categoria, rappresentative degli interessi delle medie e piccole imprese, hanno evidenziato la difficoltà di assicurare una efficace e tempestiva informazione dei clienti finali interessati dalla rimozione della tutela individuale, entro termini compatibili con le scadenze fissate dalla consultazione;
- è emersa la necessità di compiere ulteriori approfondimenti per assicurare una efficace implementazione del prospettato regime di salvaguardia gas, e della regolazione degli utilizzi indebiti del sistema nazionale del gas da parte di clienti finali privi di un fornitore o di un altro strumento di tutela della vulnerabilità (FUI o salvaguardia gas);
- con riferimento alla componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso:
  - un consenso diffuso circa le esigenze di semplificazione dei criteri di calcolo ed aggiornamento della CCI, anche al fine di ridurre i costi di copertura sopportati dagli operatori;
  - un giudizio favorevole circa il grado di copertura dei costi di approvvigionamento riconosciuto mediante l'algoritmo di calcolo della CCI proposto, in uno scenario energetico in cui le medie a nove mesi del Brent siano maggiori di 60 \$/barile;
  - una preoccupazione condivisa circa il grado di copertura di cui al precedente alinea, in uno scenario energetico in cui le medie a nove mesi del Brent siano minori di 60 \$/barile;
  - una generica necessità di approfondimento circa la definizione del "dominio", nonché delle procedure di revisione dell'algoritmo di calcolo della CCI al di fuori di esso;
  - un quasi unanime favore alla sostituzione delle quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.2 pubblicate dal Platt's Oilgram Price Report, con le quotazioni mensili CIF Med Basis del gasolio 0.1, senza che questo richieda ulteriori modifiche del paniere dei prezzi di riferimento;
- con riferimento alle componenti delle condizioni economiche relative al servizio di trasporto e stoccaggio:
  - una sostanziale condivisione circa il calcolo della componente relativa al servizio di trasporto in relazione ai nuovi ambiti territoriali introdotti dal RTGD;
  - una sostanziale condivisione circa il mantenimento dei criteri vigenti per la determinazione della componente relativa al servizio di stoccaggio;
- con riferimento alla componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio:

- una sostanziale condivisione circa la natura dei costi sostenuti dagli esercenti, in relazione alla ripartizione tra costi fissi e variabili, e alla loro sostanziale invarianza in relazione alla dimensione o alla zona geografica di attività dell'impresa;
- una posizione critica, condivisa dalla quasi totalità dei soggetti che operano solamente in alcuni ambiti tariffari e non hanno una diffusione su tutto il territorio nazionale, rispetto alle ipotesi di articolazione della medesima componente contenute nella consultazione, le quali non garantirebbero una remunerazione coerente con i livelli proposti;
- la conseguente necessità di prevedere una differenziazione per ambiti tariffari che consenta di tener conto dei consumi specifici dei clienti finali di ciascun ambito o, in alternativa, delle forme di perequazione tali da garantire una remunerazione in linea con i costi sostenuti.

**Ritenuto che sia necessario:**

- adottare un testo integrato delle disposizioni relative al servizio di vendita al dettaglio di gas naturale;
- modificare e dettagliare la definizione di cliente domestico proposta nel DCO 5/09, al fine di escludere esplicitamente le situazioni in cui il cliente finale, controparte contrattuale di un contratto di fornitura di gas naturale, sia un soggetto erogatore di servizi energetici, nonché di escludere tutti i casi in cui l'intestatario del contratto sia persona giuridica, diversa dal soggetto che svolge le funzioni di amministrazione del condominio;
- adottare delle modalità di identificazione dei clienti domestici semplificate, che consentano agli esercenti la vendita di utilizzare le informazioni già in loro possesso;
- differire il termine per la rimozione della tutela individuale limitatamente ai clienti finali che, in ragione dei propri limitati consumi (non superiori a 200.000 Smc/anno), non dispongano di capacità ed elementi informativi adeguati ad operare, entro la data del 30 settembre 2009, una scelta consapevole nel libero mercato; e che sia pertanto necessario rimuovere, con effetto da tale data, la tutela individuale per i restanti clienti finali, per i quali non sono emersi elementi che comprovino una analoga esigenza;
- continuare l'attività istruttoria del procedimento avviato con la deliberazione n. 208/07, per quanto riguarda la puntuale definizione del servizio di salvaguardia gas, nonché la regolazione delle situazioni di indebito utilizzo del sistema nazionale del gas naturale;
- definire i criteri di aggiornamento della CCI, anche in ragione del termine imminente del 30 settembre 2009 della proroga di cui al punto 1 della deliberazione ARG/gas 100/08 e che tali criteri siano coerenti con quelli adottati dalle precedenti modalità di definizione e aggiornamento;
- confermare, al fine di mantenere un'adeguata copertura dei costi di approvvigionamento e senza rinunciare ad una semplificazione delle formule di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 195/02, l'algoritmo di calcolo della CCI proposto in consultazione:
  - integrandone la formula per valori dell'indice dei prezzi di riferimento inferiori ad un valore prefissato;



- aggiornandone alcuni parametri ormai obsoleti, quali i valori base, e sostituendone altri ormai scarsamente rappresentativi, quali le quotazioni del mensili CIF Med Basis del gasolio 0.2;
- non procedere, allo stato attuale, all’inserimento di un “dominio” dell’algoritmo di cui al precedente punto;
- modificare i criteri di determinazione della componente relativa al servizio di trasporto, al fine di tenere conto dei nuovi ambiti territoriali previsti dal RTDG;
- mantenere i criteri vigenti di determinazione della componente relativa al servizio di stoccaggio;
- con riferimento alla componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio:
  - introdurre un’articolazione della citata componente in linea con i costi sostenuti dagli esercenti la vendita, in modo tale da fornire ai clienti finali il giusto segnale di prezzo e da garantire a ciascun esercente il servizio di tutela una adeguata remunerazione;
  - prevedere che tale componente sia unica a livello nazionale, non rilevando differenze significative di costo in relazione alla zona geografica di attività dell’esercente;
  - prevedere un’apposita componente aggiuntiva nella tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura finalizzata al contenimento della spesa dei clienti finali caratterizzati da bassi consumi.

**Ritenuto inoltre che sia necessario:**

- includere nel testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas anche tutte le disposizioni ad oggi vigenti relative alla fornitura di gas diversi da gas naturale;
- mantenere i criteri di determinazione e aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura per i gas diversi da gas naturale e continuare a distinguere le componenti relative all’approvvigionamento, alla distribuzione e alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- mantenere, con riferimento alla componente relativa all’approvvigionamento dei gas di petrolio liquefatti (GPL), la modalità di aggiornamento annuale degli elementi non energetici (QTCA<sub>i</sub>) per tenere conto della dinamica dei costi registrata negli ultimi anni;
- avviare un procedimento per la revisione della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio relativa ai gas diversi (QVD), unitamente alla revisione della componente QTCA<sub>i</sub>

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)*

- 1.1 Sono approvate le disposizioni contenute nel testo all’*Allegato A* al presente provvedimento, denominato “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio

di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)” di cui il medesimo *Allegato A* forma parte integrante e sostanziale.

## **Articolo 2**

### *Procedura di identificazione degli aventi diritto al servizio di tutela a carico dell'esercente la vendita*

- 2.1 L'esercente la vendita, sulla base delle informazioni in suo possesso, identifica, con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito, la relativa tipologia di appartenenza, ai sensi del comma 2.3 del TIVG.
- 2.2 Nella prima fattura utile successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'esercente la vendita comunica a ciascun cliente finale e per ciascun punto di riconsegna:
  - a) la tipologia di appartenenza individuata;
  - b) l'invito al cliente ad inviare entro 45 (quarantacinque) giorni dall'invio della medesima fattura apposita comunicazione attestante l'eventuale diversa tipologia di appartenenza.
- 2.3 In assenza di risposta da parte del cliente finale entro i termini previsti, l'identificazione compiuta dall'esercente la vendita si intende confermata.
- 2.4 Nei casi in cui l'esercente la vendita abbia stipulato un contratto di fornitura con un soggetto erogatore di servizi energetici, quale ad esempio la gestione calore, e pertanto la richiesta di accesso presentata ai sensi della deliberazione n 138/04 indichi tale soggetto come cliente finale, l'esercente la vendita richiede al proprio cliente di attestare, per ciascun beneficiario del servizio e con riferimento a ciascun punto di riconsegna, la tipologia di cui al comma 2.3 del TIVG cui il punto appartiene.
- 2.5 L'esercente la vendita formula la richiesta di cui al comma 2.4 contestualmente alla prima fattura utile, successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento. Essa reca l'invito di trasmettere l'attestazione entro 45 (quarantacinque) giorni dall'invio della medesima fattura.
- 2.6 L'esercente la vendita comunica all'impresa di distribuzione l'esito delle identificazioni compiute ai sensi dei commi 2.1 e 2.4 dei clienti finali serviti entro 30 (trenta) giorni dal termine previsto per l'eventuale invio dell'attestazione da parte del cliente finale o del soggetto erogatore di servizi energetici.

## **Articolo 3**

### *Procedura di identificazione degli aventi diritto al servizio di tutela a carico dell'impresa di distribuzione*

- 3.1 Per ciascun punto di riconsegna per il quale sia stata presentata una richiesta di accesso ai sensi della deliberazione n 138/04 da un soggetto che non fornisce gas naturale direttamente al cliente finale, l'impresa di distribuzione identifica la relativa tipologia di appartenenza, ai sensi del comma 2.3 del TIVG.
- 3.2 Contestualmente alla prima fattura utile successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'impresa di distribuzione richiede ai soggetti di cui al comma 3.1 di attestare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima

fattura, per ciascuno dei punti di riconsegna serviti, la tipologia di appartenenza, ai sensi comma 2.3 del TIVG.

- 3.3 L'impresa di distribuzione provvede ad associare a ciascun punto di riconsegna l'informazione ricevuta:
- a) dal soggetto di cui al comma 3.1, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del medesimo soggetto;
  - b) dell'esercente la vendita, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.6.
- 3.4 Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, l'impresa di distribuzione associa a ciascun punto di riconsegna l'informazione ricevuta dal medesimo esercente.

#### **Articolo 4**

##### *Applicazione del servizio di tutela*

- 4.1 Sono considerati clienti finali serviti in regime di tutela, come se avessero accettato le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1 del TIVG, senza soluzione di continuità rispetto al contratto di fornitura in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i clienti finali che:
- a) a seguito della procedura di identificazione di cui agli articoli 2 e 3 e in relazione al prelievo annuo soddisfino i requisiti di cui al comma 4.1 del TIVG; e
  - b) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento siano titolari di un contratto che preveda l'applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03.

#### **Articolo 5**

##### *Applicazione transitoria del servizio di tutela*

- 5.1 Fino al 30 settembre 2010, hanno diritto al servizio di tutela, come se avessero accettato le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1 del TIVG, senza soluzione di continuità rispetto al contratto di fornitura in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i clienti finali, diversi dai clienti di cui al comma 4.1, che:
- a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono titolari di un contratto che preveda l'applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, in quanto non hanno mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo; e
  - b) hanno un consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.
- 5.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità che l'esercente la vendita dovrà adottare nei confronti dei clienti di cui al comma 5.1 al fine di comunicare la cessazione dell'applicazione del servizio di tutela.
- 5.3 Fino al 30 settembre 2009, hanno diritto al servizio di tutela, come se avessero accettato le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1 del TIVG, senza soluzione di continuità rispetto al contratto di fornitura in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i clienti finali, diversi dai clienti finali di cui ai commi 4.1 e 5.1, che alla data di entrata in vigore del

presente provvedimento sono titolari di un contratto che preveda l'applicazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione n. 138/03, in quanto non hanno mai esercitato la capacità di stipulare nuovi contratti connessa alla condizione di cliente idoneo.

- 5.4 I commi 5.1 e 5.3 non si applicano al cliente finale che, prima del termine previsto ai citati commi, accetti una nuova offerta contrattuale.
- 5.5 Nella prima fattura utile successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'esercente la vendita comunica a ciascun cliente finale di cui al comma 5.3 le seguenti informazioni:
  - a) che a partire dall'1 ottobre 2009, non avrà più diritto alla fornitura di gas naturale alle condizioni economiche di fornitura determinate dall'Autorità;
  - b) la conseguente necessità di stipulare, entro il 31 agosto 2009, un contratto di fornitura con un qualsiasi esercente la vendita, compreso l'attuale esercente la vendita, a condizioni di libero mercato;
  - c) che, in caso di mancata stipula del contratto, la fornitura verrà garantita dall'attuale esercente la vendita alle condizioni di libero mercato dal medesimo esercente proposte.
- 5.6 L'esercente la vendita di cui al comma 5.5 formula al cliente finale la proposta contrattuale di cui alla precedente lettera c), entro il 31 luglio 2009.
- 5.7 Nel caso in cui il cliente finale non abbia sottoscritto, entro il 31 agosto 2009, un contratto con altro esercente la vendita, l'attuale esercente la vendita prosegue la fornitura di gas naturale alle condizioni economiche oggetto della proposta di cui al comma 5.6.

## **Articolo 6**

### *Compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio*

- 6.1 A partire dall'entrata in vigore della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e di misura, la tariffa obbligatoria di cui all'Articolo 35 del RTDG comprende anche la componente  $UG_2$ , espressa in euro per punto di riconsegna e in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziata per scaglioni di consumo.
- 6.2 I valori della componente  $UG_2$  sono indicati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 6.3 Le imprese di distribuzione versano, se positivo, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) o ricevono, se negativo, dalla Cassa entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo, il gettito della componente  $UG_2$ .
- 6.4 È istituito presso la Cassa il *Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas*, alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente  $UG_2$ , di cui al comma 6.1.
- 6.5 La Cassa, anche in relazione al *Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas* si attiene alle disposizioni di cui all'Articolo 98 del RTDG.

## **Articolo 7**

### *Disposizioni finali*

- 7.1 E' conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati per la prosecuzione delle attività relative al procedimento avviato con la deliberazione n. 208/07, al fine di adottare i provvedimenti di competenza dell'Autorità aventi ad oggetto i seguenti profili, trattati nel DCO 5/09 e non ancora recepiti nel TIVG:
- a) disciplina relativa alla tutela della vulnerabilità, con particolare riferimento alla definizione del servizio di salvaguardia del gas naturale;
  - b) regolazione dell'utilizzo improprio del sistema nazionale del gas naturale per prelievi del cliente finale senza un venditore.
- 7.2 Viene avviato un procedimento per la revisione della quota rappresentativa dei costi di vendita al dettaglio relativa ai gas diversi (QVD<sup>gasdiversi</sup>), unitamente ad eventuali ulteriori aspetti relativi alla fornitura di gas diversi da gas naturale, ed è conferito mandato al Direttore della Direzione Mercati, nell'ambito di tale procedimento:
- a) ad organizzare incontri con il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
  - b) qualora necessario, alla predisposizione di documenti per la consultazione nonché proposte all'Autorità per gli interventi di competenza, in relazione allo sviluppo del procedimento.
- 7.3 E' conferito mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del servizio, in collaborazione con il Direttore della Direzione Mercati, affinché provveda a definire le disposizioni di cui al comma 5.2, anche attraverso iniziative per l'informazione al cliente finale e alle relative associazioni rappresentative.
- 7.4 Le condizioni economiche del servizio di tutela calcolate ai sensi della Sezione 1 del TIVG sono applicate a decorrere dal periodo di efficacia della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e di misura. Sino ad allora gli esercenti la vendita continuano ad applicare le condizioni economiche di fornitura calcolate ai sensi della deliberazione n. 138/03.
- 7.5 In deroga al comma 7.4, la componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso calcolata ai sensi dell'articolo 6 del TIVG è applicata a decorrere dall'1 ottobre 2009.
- 7.6 Con successivo provvedimento l'Autorità modifica la deliberazione n. 138/04 al fine di recepire le procedure di identificazione degli aventi diritto al servizio di tutela di cui al presente provvedimento.
- 7.7 L'impresa maggiore di trasporto pubblica sul proprio sito *internet*, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i valori di cui al comma 8.4 del TIVG. Entro il medesimo termine trasmette i valori di cui al comma 8.5 del TIVG all'Autorità.
- 7.8 Salvo quanto disposto dai commi 7.4 e 7.5, a valere dalla data di cui al comma 7.9, sono abrogate in quanto sostituite dal presente provvedimento le disposizioni incompatibili con esso. Le medesime disposizioni continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

7.9 Il presente provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), entra in vigore alla data di prima pubblicazione.

28 maggio 2009

Il Presidente Alessandro Ortis